

Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilita') - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35304 del 18/12/2023 (Rv. 669664 - 01)

Consigliere regionale - Dirigenti scolastici - Ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 - Esclusione - Fondamento.

In tema di elezione dei consigli regionali, non sussiste per i dirigenti scolastici la causa di ineleggibilità sancita dall'art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 per "i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori", in quanto le funzioni di questi ultimi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, attengono al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione e l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, mentre i dirigenti scolastici sono esclusi da funzioni apicali, limitandosi all'espletamento dei compiti specificamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria ad stesse riconosciuta.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35304 del 18/12/2023 (Rv. 669664 - 01)